Assicurazione Responsabilità Civile Professionale per avvocati

DIP - Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: AXA Assicurazioni S.p.A. - Italia: iscritta albo imprese IVASS n. 1.00025 - Gruppo AXA Italia n. 041

Prodotto: "Responsabilità Civile Avvocati"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza è un prodotto per assicurare la Responsabilità Civile Professionale di avvocati che svolgono la libera professione. La copertura è conforme alle disposizioni di legge (D.M. 22/09/2016 Ministero della giustizia). È prevista una garanzia base a cui possono essere abbinate delle garanzie opzionali (alcune soggette a specifico benestare dell'assicuratore).

Che cosa è assicurato?

✓ **R.C. Avvocati - Garanzia Base**

R.C. Avvocati, è un'assicurazione di Responsabilità Civile Professionale rivolta ai legali che svolgono la professione di avvocato come liberi professionisti o come studio associato (studio legale associato o società tra professionisti).

La copertura assicurativa è in linea con le disposizioni previste dall'assicurazione obbligatoria disciplinata dal Decreto attuativo del Ministero della Giustizia del 22 settembre 2016, che stabilisce le condizioni essenziali ed i massimali minimi delle polizze assicurative della responsabilità civile per l'esercizio della professione di avvocato.

L'assicurazione R.C. Avvocati è prestata, in regime "**Claims Made";** per regime "Claims Made" si intende la modalità con cui opera la garanzia di responsabilità civile. La copertura assicurativa si attiva con la richiesta di risarcimento del terzo danneggiato. Tale richiesta deve arrivare per la prima volta all'Assicurato nel periodo di efficacia della polizza, anche se essa deriva da fatti illeciti commessi dall'Assicurato prima della decorrenza della polizza (periodo di retroattività). Pertanto per la garanzia si considera "sinistro" la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione, avanzata nei confronti del professionista Assicurato.

La polizza prevede una garanzia base R.C. Professionale, che è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio dell'attività professionale di avvocato.

La polizza prevede come parametro di premio il Fatturato (o compensi) dell'Assicurato (o dello Studio Associato) e, pertanto, è soggetta a regolazione del premio alla scadenza di ciascun periodo assicurativo. Il premio minimo anticipato, in via provvisoria, al momento della stipula della polizza si considera quale premio minimo comunque acquisito a titolo di premio minimo di polizza, escluso pertanto ogni conguaglio negativo.

I massimali minimi assicurabili sono disciplinati dal Decreto attuativo del Ministero della Giustizia del 22/09/2016; fermi i suddetti minimi, sono disponibili anche massimali più elevati soprattutto per gli Avvocati che esercitano l'attività in forma individuale.
Nel caso di esigenze particolari è possibile, con il supporto degli uffici assuntivi, valutare e prevedere clausole specifiche (anche realizzate su misura per il singolo contratto). *(segue)*

Che cosa non è assicurato?

✘ **Per tutte le garanzie di polizza**

L'assicurazione non opera per le garanzie non acquistate; inoltre sono sempre esclusi i danni commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato. La garanzia base prevede delle delimitazioni riportate, con tutti i relativi dettagli, nell'articolo denominato "Rischi esclusi dall'assicurazione", ulteriori esclusioni specifiche possono essere previste direttamente nelle singole clausole e/o Condizioni Aggiuntive (opzionali).

Di seguito alcune delle principali esclusioni R.C. Avvocati:

✘ **R.C. Avvocati - Garanzia base**

Sono esclusi dalla garanzia R.C.T.: i danni da inquinamento non accidentale; i danni da circolazione di veicoli su strade ad uso pubblico e da uso di natanti o aeromobili; i danni a beni in uso o cose che l'Assicurato detiene a qualsiasi titolo (salvo quando ricomprese con apposite garanzie); le perdite patrimoniali ed i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata; le perdite patrimoniali ed i danni conseguenti all'attività svolta in proprio da collaboratori, coadiutori e praticanti; le perdite patrimoniali derivanti da mancato o incorretto funzionamento di qualsiasi computer o di apparecchiature di elaborazione di dati o sistema di telecomunicazione in seguito ad attacco o trasmissione di virus informatici.

Inoltre, l'assicurazione R.C. Avvocati non comprende le perdite patrimoniali inerenti all'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi:

- di amministratore, di liquidatore volontario di società o di enti;
- di amministratore o gestore fiduciario di gestioni patrimoniali in genere, compresi trust ed altri strumenti similari di gestione di patrimoni mobiliari o immobiliari;
- derivanti dall'attività di amministratore di sostegno di minori o interdetti;
- di sindaco di società o di enti, membro del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione;
- di membro dell'organismo di vigilanza ed altre attività simili, svolte ai sensi del D.Lgs 231/2001;
- di curatore fallimentare; di commissario giudiziale o liquidatore giudiziale; di commissario liquidatore (salvo quanto espressamente previsto dalla Condizione Aggiuntiva CF1 - Attività di curatore fallimentare e/o procedure esecutive immobiliari, se operante);
- relativi a procedure esecutive immobiliari (Legge n. 302/1998 e successive modificazioni, Leggi n. 80/2005 e Legge n. 263/2005) (salvo quanto espressamente previsto dalla Condizione Aggiuntiva CF1 - Attività di curatore fallimentare e/o procedure esecutive immobiliari, se operante); *(segue)*

Che cosa non è assicurato ?

- di commissario straordinario ex D.Lgs. 270/1999 e/o ex D.L. 347/2003 e successive modificazioni;
- di custode di beni pignorati (comprese azioni e quote societarie) ex art. 559 c.p.c. e quale delegato alla vendita ex art. 591 bis c.p.c.;
- di gestore o di componente dell'organismo di composizione delle crisi di sovraindebitamento ai sensi della legge 17/12/2012, n. 221 e relativo D.M. n. 202 del 24/09/2014.

Sono escluse le perdite patrimoniali per multe, ammende e sanzioni inflitte direttamente al professionista Assicurato o per le quali sia chiamato a rispondere a titolo di coobbligato o obbliga to in solido.

- L'assicurazione non opera per perdite patrimoniali e sanzioni conseguenti a mancato rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 231/2007 "Antiriciclaggio".

- **Condizioni Speciali**
- La garanzia R.C.O. non opera: per gli infortuni sul lavoro subiti da lavoratori non in regola con le assicurazioni di legge; per le malattie professionali; per i danni derivanti da sostanze radioattive, da campi elettromagnetici, da amianto o da esplosivi; per i danni di qualsiasi natura derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e simili.
- Relativamente alla PROPRIETÀ DI LOCALI nei quali si svolge l'attività professionale la garanzia non opera per i danni derivanti: da lavori di straordinaria manutenzione, di ampliamento o demolizione di fabbricati; da umidità, stillicidio e in genere da insalubrità dei locali.

Ci sono limiti di copertura?

In polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione sono indicati i massimali assicurati, le franchigie, gli scoperti e i relativi limiti di indennizzo/risarcimento previsti dal contratto per le singole garanzie.

- ! La garanzia R.C. Professionale base standard prevede uno scoperto del 10% dell'importo con il minimo di 500 euro per sinistro (o il minimo superiore qualora il contratto preveda un limite più elevato) ed un massimo di scoperto di 25.000 euro. In caso di sinistro relativo alla R.C. Professionale base dell'avvocato, indennizzabile ai termini di polizza, l'indennizzo verrà liquidato integralmente nei confronti del terzo danneggiato senza detrazione di scoperto e/o minimo (o franchigia), importo che sarà recuperato dalla società assicuratrice direttamente dall'Assicurato/Contraente.
- ! La garanzia R.C.O. è prestata per ogni sinistro sino al 50% del massimale per sinistro indicato in polizza per ogni prestatore di lavoro infortunato.

Dove vale la copertura?

L'assicurazione R.C. Professionale dell'avvocato vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio della Repubblica italiana, San Marino, Città del Vaticano nonché dei restanti Paesi dell'Unione Europea e della Svizzera. L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

Che obblighi ho?

Il Contraente che sottoscrive il contratto, ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato (es. cambio di attività esercitata). Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione della polizza.
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso all'assicuratore tempestivamente, comunicando inoltre tutte le notizie e inviando i documenti in suo possesso relativi al sinistro e ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno.

Quando e come devo pagare?

Il Premio (o la prima rata) deve essere pagato al rilascio della polizza. Se accordato il frazionamento del premio e/o se dovuto il premio di regolazione, i relativi premi di rata e/o di regolazione vanno pagati alle scadenze stabilite.
Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico o con sistemi di pagamento elettronico ove previsti oppure in contanti nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto (salvo diversa pattuizione tra le Parti) è stipulato con formula tacito rinnovo e durata annua. La copertura opera dalla data del pagamento del premio (o rata di premio), se successiva alla sottoscrizione. In mancanza di disdetta, la polizza si rinnova ad ogni scadenza annuale per un altro anno e così successivamente di anno in anno. Come stabilito dal Decreto 22/09/2016 del Ministero della Giustizia è escluso il diritto di recesso dell'assicuratore dal contratto a seguito di denuncia di un sinistro o del suo risarcimento nel corso di durata dello stesso o del periodo di ultrattività.

Come posso disdire la polizza?

Inviando disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza.